

OBBLIGHI CONTRIBUTIONE DURANTE PERIODO COLLOCAMENTO FUORI RUOLO PER ASSUMERE UN IMPIEGO O UN INCARICO TEMPORANEO PRESSO ISTITUZIONI DELL'UE – LA CIRCOLARE INPS

Com'è noto l'art. 2, della legge 27 luglio 1962, n. 1114, prevede che l'impiegato collocato in fuori ruolo sia tenuto a versare all'Amministrazione cui appartiene l'importo dei contributi a suo carico, di cui all'art. 57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3, ai fini del computo degli stessi agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza. A tal proposito l'INPS ha più volte chiarito che *“il tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l'Amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato – obbligato al versamento della ritenuta a proprio carico all'Amministrazione di appartenenza – con la quale il rapporto di lavoro non deve essersi interrotto, è tenuta al versamento della relativa contribuzione”*.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla circolare in allegato.

[LA CIRCOLARE](#)